

**Progetto concernente i "lavori di costruzione di una vasca di laminazione delle piene del torrente Molgora in comune di Carnate (MB)". Affidamento dei servizi di direzione operativa, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di esecuzione dei necessari rilievi topografici. CUP: C65B18000910002 - CIG: 9315940CE0**

### **PREMESSO**

- Che con determina dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2022 è stata indetta la procedura di affidamento del servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione operativa (comprensiva di ispezione di cantiere) e di esecuzione dei necessari rilievi topografici del progetto concernente i "lavori di costruzione di una vasca di laminazione delle piene del torrente Molgora in comune di Carnate (MB)";
- Che tale procedura prevedeva un affidamento diretto, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della l. 120/2020;
- Che in seguito all'espletamento della procedura, aggiudicata con Determina Dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2022, il servizio è stato aggiudicato a favore di \_\_\_\_\_, per un importo complessivo pari a € \_\_\_\_\_ oltre IVA e oneri previdenziali;
- Che il ruolo di Direttore dell'Esecuzione del Contratto viene assunto, per il Consorzio, dall'Ing. Stefano Burchielli, Responsabile del Procedimento del progetto in oggetto;
- Che è stato verificato con esito positivo l'assenza, in capo all'Appaltatore, delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016;



**TUTTO CIO' PREMESSO, TRA**

- Alessandro Folli nato a Magenta (MI) il 19.02.1944, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorosi, C.F. 97057290153, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Stazione Appaltante" o "Consorzio", che rappresenta nella sua qualità di Presidente in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2018;

E

- \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, rappresentato nel presente atto da \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di legale rappresentante, di seguito denominato semplicemente "Appaltatore";

**SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO D'APPALTO**

**Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto concernente il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la direzione operativa e lo svolgimento dei necessari rilievi topografici necessari all'avvio dei "lavori di costruzione di una vasca di laminazione delle piene del torrente Molgora in comune di Carnate (MB)".



2. L'Appaltatore si impegna all'esecuzione delle prestazioni alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
3. Le attività oggetto del presente contratto prevedono, nello specifico:

**a) ATTIVITÀ DEL DIRETTORE OPERATIVO:**

- collaborazione e supporto al direttore dei lavori, anche tramite specifica delega, per tutte le funzioni ad esso assegnate;
- tenuta di tutti i documenti contabili, del giornale dei lavori in collaborazione e di supporto al direttore dei lavori;
- collaborazione alla stesura di tutti i documenti di competenza del direttore dei lavori ed allo svolgimento delle funzioni di verifica e controllo ad esso eventualmente demandate dal R.U.P.;
- supporto tecnico ed amministrativo in caso di riserve, contestazioni od altro;
- supporto nella redazione di perizie di variata distribuzione di spesa, di variante anche suppletive, sia per la predisposizione di elaborati grafici sia per gli elaborati di testo necessari;
- svolgimento delle attività di cui all'art. 101, comma 4 del d. lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
- verifica e aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalazione tempestiva al direttore dei lavori di eventuali



difformità rispetto alle previsioni contrattuali, con proposta dei necessari interventi correttivi;

- assistenza al direttore dei lavori nell'identificazione degli interventi necessari ad eliminare difetti esecutivi;
- individuazione ed analisi di eventuali cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proposta di adeguate azioni correttive;
- assistenza ai collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- analisi e approvazione del programma delle prove di collaudo;
- direzione di lavorazioni specialistiche.

**b) ATTIVITÀ DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE):**

- verifica del rispetto delle previsioni normative contenute nel d. lgs. 81/2008;
- emissione di verbali relativi alle verifiche espletate tramite opportune azioni di coordinamento (riunioni e documenti di indirizzo) e controllo (sopralluoghi di cantiere e ispezioni documentali presso gli uffici delle imprese affidatarie ed esecutrici) riguardo alla applicazione da parte delle imprese affidatarie ed esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché della corretta applicazione relative procedure di lavoro. L'emissione di detti verbali dovrà avere riscontro scritto da parte delle imprese coinvolte riguardo all'avvenuto espletamento



delle eventuali richieste del CSE. Gli esiti verbalizzati delle verifiche di cui sopra, sottoscritti dalle imprese e dai lavoratori autonomi, dovranno essere formalizzati e trasmessi al Responsabile dei Lavori.

- emissione formale di un "Giudizio di idoneità" a seguito della verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza delle singole imprese presenti in cantiere (da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all' art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. allegato al progetto esecutivo) in merito ai contenuti minimi previsti dalla legge che ne assicuri altresì la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento. Il piano operativo di sicurezza potrà essere giudicato idoneo in tutto o in parte o con riserva in relazione alle procedure operative delle singole lavorazioni ivi previste. La copia del "Giudizio di idoneità" dovrà essere inoltrata contestualmente al Direttore dei Lavori per opportuna conoscenza relativamente alle lavorazioni il cui avvio è stato autorizzato dal CSE tramite il "giudizio" medesimo. Il "Giudizio di idoneità" sulle procedure operative complementari e di dettaglio relative alle lavorazioni di imminente avvio dovrà essere emesso entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del POS ovvero di un suo adeguamento o completamento richiesto dal CSE. I "Giudizi di idoneità" emessi dal CSE per i



POS ovvero per i loro adeguamenti o completamenti ricevuti dovranno essere altresì trasmessi contestualmente al Responsabile dei lavori.

- emissione di adeguamenti del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo di cui all' art. 91 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; gli adeguamenti dovranno essere altresì trasmessi contestualmente al Responsabile dei lavori.
- organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione del coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; il Responsabile dei lavori dovrà ricevere adeguata e periodica informativa al riguardo.
- segnalazione al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;



- sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- assicurazione del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 92 81/2008 e s.m.i.;
- redazione tempestiva di ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante;
- svolgimento, durante la realizzazione dell'opera e nel rispetto dei termini previsti per l'esecuzione dei lavori, delle funzioni elencate dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- coordinamento dei lavori in fase di esecuzione;
- effettuazione di visite periodiche in cantiere.

**c) ESECUZIONE DEI RILIEVI TOPOGRAFICI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE.****Articolo 2. Ammontare del contratto**

1. L'importo contrattuale ammonta a complessivi Euro \_\_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_/\_\_) al netto dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali, così

suddivisi:

PRESTAZIONI	IMPORTO CONTRATTUALE
CSE e DO	€ _____



Rilievi topografici	€ _____
<b>TOTALE</b>	€ _____

2. Il contratto è stipulato a corpo.

### **Articolo 3. Inizio, durata del servizio, ultimazione**

1. Il servizio prende avvio dalla consegna dei lavori.
2. Il servizio avrà durata pari a quella dei lavori, stimata nei cronoprogrammi posti a base di gara in 670 giorni naturali e consecutivi (salvo offerta migliorativa presentata in sede di gara dall'Appaltatore dei lavori).
3. A seguito del collaudo delle opere, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto redigerà apposito "verbale di ultimazione del servizio" contenente eventuali annotazioni. Tale atto sarà sottoscritto dalle parti dopo le opportune verifiche.
4. La data di ultimazione del servizio dovrà risultare dal "verbale di ultimazione del servizio" sopra richiamato.

### **Articolo 4. Penali**

1. In caso di inadempimento anche parziale, rispetto alle modalità di esecuzione dell'incarico previste dalla normativa vigente e dal presente contratto, il Consorzio si riserva la facoltà di applicare una penale pari all'1,00‰ (uno per mille) dell'importo





contrattuale per ogni giorno di durata dell'inadempimento, fermo restando il ristoro dell'eventuale ulteriore danno patito dal Consorzio.

2. La medesima penale verrà applicata anche in relazione ad eventuali ritardi nel completamento delle indagini propedeutiche all'avvio dei lavori.
3. Qualora l'Appaltatore avesse cumulato penali per un importo pari o superiore al 10,00% (dieci per cento) del valore del contratto, lo stesso sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente ed il Consorzio potrà pretendere la risoluzione del contratto.
4. L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che l'Appaltatore stesso si è assunto con la stipula del presente contratto e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Appaltatore nello svolgimento del servizio.

#### **Articolo 5. Oneri a carico dell'appaltatore**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti a norma di legge.
2. In ogni caso si intendono comprese nel servizio e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
  - a) Sopralluoghi, rilievi, verifiche, esplorazioni e attività simili che debbano essere svolti fino alla conclusione dell'incarico;
  - b) Ogni onere connesso alla registrazione, alla bollatura degli atti inerenti all'incarico in oggetto.



**Articolo 6. Invariabilità del corrispettivo**

1. Non è prevista alcuna revisione dell'importo contrattuale prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata del servizio si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso secondo la vigente normativa.

**Articolo 7. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo**

1. I pagamenti delle spettanze dovute all'Appaltatore per le attività previste dal servizio in oggetto verranno erogati a 30 giorni data fattura, a seguito di verifica d'ufficio del DURC dell'appaltatore (o documento equivalente di certificazione rilasciato dalla cassa professionale di riferimento), secondo le seguenti modalità:
  - a. 20,00 % a titolo di acconto, previa consegna di apposita fidejussione di pari valore e trasmissione di regolare fattura, entro 30 giorni dall'avvio delle prestazioni, in conformità all'art. 35, comma 18 del d. lgs. 50/2016;
  - b. I successivi pagamenti avverranno in conformità agli stati di avanzamento dei lavori, a 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura.
2. Ciascuna fattura deve riportare i codici CIG e CUP della presente procedura e l'indicazione della determina di affidamento, oltre all'indicazione del regime di split-payment cui il Consorzio è soggetto. La fatturazione avverrà in modalità elettronica,



secondo le istruzioni riportate nel documento "Modalità di fatturazione posto a base della procedura" (seguire le istruzioni per le attività istituzionali).

3. A ciascuna fattura verrà applicata una trattenuta pari allo 0,5% dell'importo totale, in conformità all'art. 30, c. 5-bis, del d. lgs. 50/2016.

#### **Articolo 8. Ritardo nei pagamenti**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti rispetto a quanto previsto al precedente art. 7, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

#### **Articolo 9. Certificato finale di adempimento del servizio**

1. Al termine del servizio, e dopo l'emissione del verbale di ultimazione del servizio, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dopo avere effettuato le opportune verifiche sul soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti, emetterà il "Certificato finale di adempimento del servizio".



2. L'emissione del "Certificato finale di adempimento del servizio" avverrà non prima di 2 mesi dalla data del verbale di ultimazione del servizio e comunque non oltre 3 mesi dalla stessa data.

**Articolo 10. Risoluzione del contratto**

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
- a. Frode nell'esecuzione del servizio;
  - b. Inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto riguardo ai tempi o alle modalità di esecuzione;
  - c. Manifesta incapacità o inidoneità all'esecuzione del servizio;
  - d. Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e. Sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
  - f. Rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dello stesso nei termini previsti dal contratto;
  - g. Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
  - h. Perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016;



- i. Inadempimento alle norme in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 Agosto 2010;
- j. Ottenimento per due volte consecutive di un certificato DURC (o equivalente) negativo;
- k. Inadempimento alle norme in merito all'obbligo del rispetto "Patto d'Integrità contratti pubblici" approvato dalla Giunta Regione Lombardia e pubblicato sul BURL n. 6 del 03/02/2014 e s.m.i. e quanto disposto dal "Codice Etico di Comportamento" e del "Modello di Organizzazione e Gestione" del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 273 e s.m.i.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **Articolo 11. Foro competente**

- 1. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, il foro competente è quello di Milano.

#### **Articolo 12 – Clausola T&T**

- 1. L'Aggiudicatario del contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati,



a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte:

- Comma 2art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.
- Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)>>.
- Comma 5, l e t t e r a h , art. 80, Dlgs 50/2016: <<Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (...) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55>>.

2. L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto:

- Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<<La stazione appaltante verifica che nei contratti



sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>

3. Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.
4. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.
5. Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario. Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto. L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'aggiudicatario.
6. La compilazione della scheda T&T a cura dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).



7. La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.
8. A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.
9. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Aggiudicatario, è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.
10. In tal caso, l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.
11. Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, applicherà una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso. Nel caso l'Amministrazione





aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

**Articolo 13. Responsabilità verso terzi e cauzione definitiva**

1. L'appaltatore è in possesso della seguente copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale:  
  
- Polizza n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_, agenzia \_\_\_\_\_, con massimale pari a € \_\_\_\_\_, rilasciata in data \_\_\_\_\_.  
  
2. L'appaltatore ha trasmesso copia della cauzione definitiva stipulata per la sottoscrizione del presente contratto, con numero \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società \_\_\_\_\_, Agenzia \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per l'importo di Euro \_\_\_\_\_.

**Articolo 14. Adempimenti per la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136 del 13.08.2010)**

1. L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità



dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

2. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

3. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al presente affidamento è inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Di seguito si riportano gli estremi dei conti correnti che verranno utilizzati dalla stazione appaltante per il pagamento delle spettanze relative al presente contratto:

conto corrente avente IBAN \_\_\_\_\_ acceso presso  
\_\_\_\_\_ – filiale \_\_\_\_\_, sul quale sono abilitati ad operare i  
seguenti soggetti:

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F.:  
\_\_\_\_\_.

#### **Articolo 15. Richiamo alle norme legislative e regolamentari**



1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

**Articolo 16. Privacy**

1. I dati personali acquisiti dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorese in qualità di Titolare del trattamento verranno trattati sulla base di norme di legge che consentono il trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, per le finalità relative all'esecuzione delle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale ed alle attività ad esse connesse. Il trattamento dei dati personali è necessario per la corretta gestione del rapporto contrattuale ed il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. La loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di adempimento delle relative obbligazioni contrattuali, nonché di dare corso agli adempimenti di legge.

Il trattamento dei dati personali avverrà conformemente ai principi di cui all'art. 5 del Reg. UE 679/2016: liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, anche tramite soggetti esterni nominati e/o autorizzati dal Titolare ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 679/2016. I dati personali verranno conservati nel rispetto dell'art. 5.1. del Reg. UE 679/2016.



I dati personali potranno essere trattati sia con l'ausilio di strumenti automatizzati che manualmente, a mezzo di archivi cartacei. I dati personali dell'Appaltatore saranno diffusi tramite la pubblicazione sul sito internet dell'Ente per ottemperare ad obblighi di legge che sussistono in capo all'Ente; potranno altresì essere condivisi con i destinatari che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 679/2016) e/o di persone fisiche che agiscono sotto l'autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 679/2016), per le finalità sopra indicate.

All'Appaltatore vengono riconosciuti in qualità di interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016 che potranno essere esercitati tramite l'indirizzo [privacy@etvilloresi.it](mailto:privacy@etvilloresi.it). L'indirizzo di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) è [dpo.estvilloresi@dpoprofessionalservice.it](mailto:dpo.estvilloresi@dpoprofessionalservice.it). L'informativa estesa "Privacy fornitori" ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) è disponibile a richiesta o sul sito web [www.etvilloresi.it](http://www.etvilloresi.it) – sezione Privacy.

#### **Art. 17. Obbligo di rispetto del modello di organizzazione e gestione e del codice etico dell'ente**

1. L'Appaltatore prende atto che il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorresi ha adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 273 del 21 novembre 2017 e ss.mm.ii. un Codice Etico ed un Modello di organizzazione, gestione e controllo ("Modello") in conformità al Decreto Legislativo n. 231/2001, di cui dichiara di conoscere il contenuto. L'Appaltatore si impegna a rispettare e a



far rispettare da chiunque operi in suo nome e per suo conto il Modello ed il Codice Etico del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi e a non porre in essere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello. L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, di una qualsiasi delle previsioni del Modello comporterà un inadempimento grave al contratto e potrà legittimare il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi a risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, dell'Appaltatore e di chiunque operi in suo nome e per suo conto in relazione a tale inadempimento/inosservanza.

**Articolo 18. Sottoscrizione digitale**

1. Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente tra le parti.

L'appaltatore

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi

\_\_\_\_\_

Il Presidente